



Via Gregorio Allegri , 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax: 06-84912351

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 Gennaio 2012

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., nonché dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **D'ADDARIO Bartolomeo**, legale rappresentante della Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali, nonché per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **PASCA Giuseppe**, soggetto responsabile del controllo contabile della Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.;

per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **A.S. TARANTO CALCIO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore e al Presidente del Collegio Sindacale.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., nonché per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **D'ADDARIO Bartolomeo**, legale rappresentante della Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali, nonché per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **PASCA Giuseppe**, soggetto responsabile del controllo contabile della Società A.S. Taranto Calcio S.r.l.;

per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **A.S. TARANTO CALCIO S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore e al soggetto responsabile del controllo contabile.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., nonché per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **RIVETTI Amilcare**, legale rappresentante della Società Calcio Como S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali, nonché per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **MAGLIO Francesco**, Presidente del Collegio Sindacale della Società Calcio Como S.r.l.;

per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **CALCIO COMO S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore e al Presidente del Collegio Sindacale.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., nonché per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **SERENA Antonio**, legale rappresentante della Società Giulianova Calcio S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle

disposizioni federali, nonché per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **EMILII Naclito**, Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio S.r.l.;

per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **GIULIANOVA CALCIO S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentanti pro-tempore e al Presidente del Collegio Sindacale.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., nonché per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **SERENA Antonio**, legale rappresentante della Società Giulianova Calcio S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali, nonché per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

Il Sig. **EMILII Naclito**, Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio S.r.l.;

per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **GIULIANOVA CALCIO S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentanti pro-tempore e al Presidente del Collegio Sindacale.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., nonché per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **CORVEZZO Renzo**, legale rappresentante della Società F.C. Treviso S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011

stabilito dalle disposizioni federali, nonché per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **MACCHINI Michele**, Presidente del Collegio Sindacale della Società F.C. Treviso S.r.l.;

per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici.

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **F.C. TREVISO S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentanti pro-tempore e al Presidente del Collegio Sindacale.